



Dott. CARLO BIOTTI
NOTAIO

C.so Monforte 2 – 20122 Milano
Tel.02782701 – Fax 02782550
COD.FISC.: BTT CRL 64A25 F205I

Esente da Bollo ai sensi dell'art.27 bis allegato B al D.P.R. 642/1972 e dell'art.82 comma 5 del Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117.

N. **22813** di repertorio

N. **15083** di raccolta

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro maggio duemilaventidue

(24.5.2022)

alle ore diciassette e minuti cinque.

In Milano, Corso Monforte n.2, nel mio studio al primo piano. Innanzi me Dr. Carlo Biotti, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano

è presente la Signora:

ROBATTO Lucia, nata a Venezia il giorno 6 ottobre 1967, residente a Milano in via San Calimero n.9, codice fiscale RBT LCU 67R46 L736Y,

cittadina italiana della cui identità personale sono certo e che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione senza fine di lucro denominata "**GENITORI ANTISMOG**", con sede a Milano in via Giancarlo Passeroni n.6, codice fiscale 97438150159, costituita il 23 maggio 2006 con scrittura privata, ripetuta in forma pubblica con l'atto di rinnovazione di atto costitutivo di associazione ricevuto dal Notaio Arrigo Roveda di Milano in data 23 gennaio 2012 n.46072/15323 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 - il 23 gennaio 2012 al n.2134, iscritta presso il "Registro Provinciale dell'Associazionismo - sezione APS" di Milano con il numero 313.

Detta comparente, mi richiede di far constare, quale Segretario, delle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea dell'Associazione sopraindicata.

Aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Viene eletta alla Presidenza dell'assemblea la stessa Sig.ra ROBATTO Lucia, la quale dichiara che:

a- l'assemblea è stata convocata per oggi a quest'ora ed in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, mediante posta elettronica inviata in data 11 maggio 2022 a tutti gli aventi diritto ad intervenire e pertanto in tempo utile come previsto dalla Legge e dall'art.11 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"Approvazione del nuovo statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore a seguito comunicazione della Città Metropolitana di Milano del 28 aprile 2022. Delibere inerenti e conseguenti".

b- In questo momento sono presenti e rappresentati sedici as-

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano DP I
REGISTRATO

In Data: **26 Maggio 2022**

al N. **43419**

Serie: **1T**

Esatti **€ 200,00 #**

di cui per Trascrizione

€. //

sociati su sessanta aventi diritto al voto e precisamente sono presenti oltre essa Sig.ra ROBATTO Lucia, i Signori:

. VISIONI Mario, in proprio e quale portatore delle deleghe dei Signori CONTRI Giovanni e ROBATTO Lorenzo;

. SATEY Dorotea, in proprio e quale portatrice delle deleghe dei Signori RUBERTO Guido e ARGANO Elena;

. VERCESI Monica, in proprio e quale portatrice delle deleghe dei Signori RICCI Andrea e CAMPRIANI Chiara;

. GAVAZZI Elisabetta, in proprio e quale portatore della delega del Signor CARISSIMO Guido;

. ROBATTO Lucia, in proprio e quale portatrice delle deleghe delle Signore CENGARLE Nicoletta e FAY Rachele e

. PANTALEI Enrico Maria, in proprio e quale portatore della delega della Signora SISTI Elena;

del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Signori VERCESI Monica, SATEY Dorotea e VISIONI Mario.

c- l'assemblea è pertanto validamente costituita per deliberare sul suddetto ordine del giorno in ottemperanza di quanto previsto all'articolo undici dello statuto.

Quindi il Presidente, constatata la validità e la regolarità delle deleghe che rimangono acquisite agli atti dell'associazione, spiega che l'assemblea è chiamata ad approvare il nuovo statuto a seguito del suo adeguamento a quanto comunicato dalla Città Metropolitana di Milano, onde consentire all'Associazione di assumere la qualifica di "ETS" al seguito della sua iscrizione al RUNTS; precisa che il nuovo statuto viene adeguato per una migliore ed anche formale corrispondenza con i principi di democraticità e parità dei diritti tra gli associati, estendendo quindi il diritto di voto anche agli associati minorenni ed escludendo l'istituto della cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri dell'organo amministrativo, conseguentemente dà lettura del nuovo adottando testo di statuto.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità,

delibera:

di approvare, adottandolo, un nuovo statuto, adeguato al Codice del Terzo Settore, in ottemperanza a quanto comunicato della Città Metropolitana di Milano in data 28 aprile 2022, statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

La componente, ricevuta l'informativa di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (26.4.2016 n. 679 -GDPR-), dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto (anche sensibili o giudiziari).

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, è stato da me Notaio letto, unitamente all'allegato, alla componente che l'ha approvato.

Occupi, di due fogli di carta, cinque facciate e fino a qui

della sesta e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

F.to Lucia ROBATTO

F.to Carlo BIOTTI notaio

ALLEGATO "A" AL N. 15083 DI RACCOLTA

STATUTO DI GENITORI ANTISMOG

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (di seguito: codice del Terzo Settore o CTS) e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione di Promozione Sociale di cui all'art. 35 di tale codice denominata: "GENITORI ANTISMOG APS", Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale (di seguito anche: Organizzazione).

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale, che quindi diventerà "GENITORI ANTISMOG ETS"; da tale momento l'Organizzazione utilizzerà l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Organizzazione ha sede legale in Milano (MI) Via Gian Carlo Passeroni, 6 e durata illimitata.

ART.2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto volto a favorire nel più ampio modo possibile la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione e ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e in materia, degli eventuali regolamenti interni e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.4 del d.lgs n.117/2017, mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale in forma di azione volontaria e si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e agli

enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune.

Come previsto dall'articolo 5 lettera e) del d.lgs n.117/2017, l'attività che l'Associazione si propone di svolgere, in via principale - prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati - è la prestazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In particolare, l'Associazione intende:

promuovere iniziative e progetti volti alla riduzione ed al contenimento dell'inquinamento atmosferico, al monitoraggio ed alla diffusione delle informazioni in ordine alle condizioni ambientali, alla tutela della salute umana dall'inquinamento atmosferico e dal degrado ambientale, al miglioramento delle condizioni di vita in ambito urbano;

contribuire concretamente affinché si creino condizioni di vita sostenibili in città, per la tutela del benessere, della salute e della qualità di vita degli individui e in particolare modo dei soggetti, come bambini e anziani, più esposti alle conseguenze dell'inquinamento atmosferico, nonché all'adozione di misure volte alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento, alla riorganizzazione della mobilità urbana, all'adozione di comportamenti e stili di vita sostenibili e al raggiungimento di una più elevata qualità della vita urbana;

operare quindi nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 1, II comma della L.R. Lombardia 11.12.2006, n. 24 ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente") e, in particolare al fine di rafforzare le azioni di formazione e informazione come previsto dall'art. 7, IV comma della stessa legge la quale prevede per il raggiungimento di tali finalità il diretto intervento del Terzo Settore.

Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione intende:

1) contribuire alla promozione e realizzazione di proposte volte al risanamento dell'aria anche mediante la raccolta e la diffusione di migliori pratiche, a livello locale, nazionale e internazionale, in materia di sostenibilità urbana;

2) promuovere e sviluppare l'uso di sistemi di trasporto e mobilità sostenibili e di strutture e infrastrutture atte a favorire tale mobilità sostenibile ed intermodale, al fine di contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico ed il de-

grado ambientale nei centri urbani e abitati;

3) realizzare interventi specifici per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada, tra cui i bambini, gli studenti, gli anziani, i pedoni e i ciclisti;

4) svolgere attività di monitoraggio ambientale, studi, ricerche e raccolte dati relativi all'inquinamento ed ai suoi effetti sulla salute, autonomamente o su incarico di enti pubblici o privati e con l'eventuale collaborazione di organismi esterni, comunicandone i risultati al pubblico;

5) promuovere e sviluppare autonomamente o con enti pubblici e privati programmi, progetti, strutture, provvedimenti politici e normativi e altri strumenti per l'incentivazione della mobilità alternativa e l'attuazione di misure che contrastino l'attuale degrado ambientale urbano;

6) promuovere e realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, che coinvolgano scuole, famiglie, studenti e comunità locali, promuovendo altresì progetti educativi scolastici volti ad una modifica sostanziale delle abitudini del cittadino;

7) cooperare per la realizzazione di progetti concreti con tutti coloro che operano in difesa della natura e dell'ambiente;

8) organizzare convegni, dibattiti, seminari, mostre, corsi, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, progetti educativi per favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico degli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;

9) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche utili per realizzare le finalità dell'Associazione;

10) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Per le attività di interesse generale prestate l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, ma solo in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 c. 1 del CTS.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano

no per realizzare le attività di interesse generale. Possono essere ammessi quali associati alla Organizzazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle APS. che siano membri dell'Organizzazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dal CTS.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento, su domanda dell'interessato - il quale, presentandola, dichiara di condividere le finalità dell'Organizzazione e di impegnarsi ad osservare il suo statuto e i regolamenti nonché la normativa applicabile - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati nei successivi 10 (dieci) giorni.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri, così come derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa applicabile, ed hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
3. prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
4. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
5. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
6. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

7. rispettare il presente Statuto e ogni eventuale regolamento interno e le norme in materia;
8. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART.8

(Volontari e Lavoratori)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, estinzione dell'associazione, o anche in caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. In tal caso la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associato può recedere in qualsiasi momento e anche senza motivazione dall'organizzazione mediante comunicazione scritta con racc. a.r. all'organo amministrativo. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Organizzazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o è inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato mediante raccomandata a.r..

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

1. Assemblea degli associati
2. Consiglio Direttivo e il suo Presidente
3. Organo di controllo
4. Organo di revisione

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano dell'Associazione, è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di parità ed uguaglianza di tutti gli associati e si svolge mediante il metodo collegiale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Il diritto di voto spetta anche agli associati minorenni, i quali hanno la facoltà dell'esercizio di tale diritto tramite i soggetti che legalmente li rappresentano (genitori, tutore etc.)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta elettronica spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante notizia pubblicata sul sito e sui canali social dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea di regola si svolge presso la sede legale o nella Provincia in cui si trova la sede legale della Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sotto-

scritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
3. nomina il Consiglio Direttivo;
4. nomina l'Organo di Controllo quando previsto;
5. nomina il Collegio dei Revisori quando previsto;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sull'esclusione degli associati,
8. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
9. approva ogni eventuale regolamento, tra cui quello dei lavori assembleari;
10. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per modifiche dello Statuto e per lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le proposte di revisione dello Statuto devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono in nessun caso essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozioni d'ordine.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere di modifica dello statuto devono essere approvate da una maggioranza rappresentata dai due terzi dei voti dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo agisce col metodo collegiale e governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti da un minimo di tre a un massimo di nove eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero che sono indicate da associati che non sono persone fisiche e nel suo ambito elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'Organizzazione,
2. attua le deliberazioni dell'Assemblea,
3. predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
4. predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
8. disciplina l'ammissione degli associati,
9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
10. determina la quota associativa annuale e le modalità di versamento.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo, insieme al Vice Presidente, al Tesoriere e al Segretario, che cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco soci.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente ogni volta che lo ritengano opportuno o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

ART. 16

(Il Presidente e il Tesoriere)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'organizzazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione, e tiene la contabilità; effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri sociali ; predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio di esercizio per la sua sottoposizione al Consiglio Direttivo.

ART.17

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo è monocratico, composto da un controllore unico, ed è nominato dall'assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Contestualmente alla nomina del Controllore Unico è nomina-

to anche un Controllore Supplente.

L'Organo di Controllo, non tenuto alla revisione legale, è nominato tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o nel registro dei revisori legali.

L'Organo di Controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e del suo concreto funzionamento;
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
5. vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 231/2001 qualora applicabili;
6. svolge gli altri compiti previsti dal CTS.

Il componente l'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle delle Assemblee che approvano il bilancio.

Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica ed è rieleggibile.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale iscritto nel relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri orga-

ni sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
f) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo;
g) gli altri libri e registri previsti dalla legge.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente

ART. 20

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse approntate in sede di sua costituzione.

L'Associazione finanzia le sue attività, nel rispetto della normativa applicabile, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, mediante:

1. quote associative annuali;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa.

ART. 21

(Incremento del patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione si incrementa:

per effetto degli apporti degli associati destinati al suo incremento;

per effetto di elargizioni e liberalità di soggetti diversi dagli associati, destinate al suo incremento;

per effetto di acquisti, anche di beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, compiuti dall'Organizzazione e destinati dal Consiglio Direttivo al suo incremento;

per effetto di risarcimento danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del suo patrimonio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Il Consiglio Direttivo opera con perizia, prudenza e diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo)

del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ai fondatori, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica comunque l'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può raccogliere fondi nel rispetto dei limiti e condizioni previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio sino al trentuno dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto per ogni esercizio solo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adot-

tato dall'Organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 c. 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto comunque previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

F.to Lucia ROBATTO
F.to Carlo BIOTTI notaio

**Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art.22, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82-art.68-ter. legge 16 febbraio 1913, n.89)**

Certifico io sottoscritto Dott. Carlo Biotti, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 15/7/2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico da me ricevuto in data 24 maggio 2022, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Milano, corso Monforte n. 2 li 26 maggio 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Carlo BIOTTI